

STATUTO DEL CIRCOLO ARCI “Il Cavallo di Troia”

Conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge n. 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n. 383 del 07-12-2000

TITOLO I - DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1 - Il Circolo ARCI “Il Cavallo di Troia”, costituito in data 10/11/2002 a Molfetta, provincia di Bari, è un’associazione di promozione sociale, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica e progressista. Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e previste dallo statuto.

Art. 2 - Il Circolo, attraverso la sua azione e le sue attività, contribuisce allo sviluppo nel territorio di una cultura della cittadinanza attiva; della lotta all’esclusione sociale; di un rapporto sostenibile ed eco-compatibile tra uomo e ambiente; della Pace, del dialogo e dello scambio tra popoli e culture.

Sono, altresì, scopi dell’associazione la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale locale e del mezzogiorno tutto; la valorizzazione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione; la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza; la tutela, difesa e affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Art. 3 - Il Circolo realizza attività di promozione sociale quali: culturali, sportive, turistiche, ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Sono campi specifici di attività del Circolo: l’organizzazione di concerti, di spettacoli, di laboratori musicali, di corsi di musica pratico-teorici; la programmazione radiofonica a livello locale; l’organizzazione di cineforum, di concorsi letterari, di dibattiti, di forum di discussione, di attività teatrale, anche rivolta alla costituzione di compagnie di attori; l’organizzazione di corsi di lingua straniera, di pittura, scultura o fotografia e/o di relative mostre, estemporanee ed esposizioni varie; la riproduzione e la distribuzione di bollettini, newsletter, video, audiovisivi, stampati, pubblicazioni varie e quant’altro possa essere utile alla diffusione della cultura e dell’arte; l’organizzazione di gite ed escursioni turistiche rivolte ai soci; la produzione di spettacoli anche in forma associata; l’organizzazione di rassegne specializzate e non nel settore del teatro e dello spettacolo in genere, per conto proprio, di altre associazioni o organismi pubblici e privati; l’attività diretta ad avanzare proposte agli enti pubblici per una gestione democratica del potere locale; l’offerta di servizi; la promozione e la produzione e la gestione di tutto quanto inerente con l’attività artistica e dello spettacolo in genere; la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali; l’organizzazione di iniziative di solidarietà; l’organizzazione di attività di beneficenza e di mercatini di prodotti artigianali; la valorizzazione e la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive; la promozione di luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili; l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti; l’impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell’abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l’attuazione di attività di ricovero e iniziative per l’affidamento e l’adozione; la promozione della finanza etica, dell’educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole; le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado; le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti; ogni attività artigianale rivolta a valorizzare le tradizioni del territorio e del contesto in cui l’associazione opera e comunque in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, di sessismo, sono potenziali settori d’intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l’apertura del servizio di somministrazione solo ai soci arci di prodotti alimentari, bevande – anche alcoliche – ad esclusione di pasti completi. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l’associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.

TITOLO II - I SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 - Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6 - E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 7 - I soci hanno diritto a :

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo ;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

ART. 8 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 11 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci, oppure il Collegio dei Garanti.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 12 - Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva

ART. 13 - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di

comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 14 - La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

ART. 15 - Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e 3 e per nuovi impianti o attrezzature.

TITOLO IV - L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 - Partecipano all'assemblea tutti i soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo del Circolo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio.

ART. 17 - L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno costituito l'oggetto della convocazione.

ART.18 - L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 19 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 32.

ART. 20 - L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART.21 - L'assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6 :

- approva le linee generali del programma di attività
- approva il rendiconto annuale
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
- elegge a scrutinio segreto gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi. Per quanto non previsto nel presente statuto sul sistema elettorale si rimanda al regolamento di Circolo.
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

TITOLO V - GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 24 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: legale rappresentante del Circolo e responsabile di ogni attività dello stesso. Egli in seno al Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente, che lo coadiuva e ne assume le funzioni in caso di sua assenza o di impedimento. Convoca e presiede il Consiglio.
 - il Tesoriere: detentore e responsabile dei libri contabili, nonché della cassa del Circolo.
- Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti alle esigenze legate alle attività del Circolo.

ART. 25 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci. Può all'uopo delegare uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto, proporre collaborazioni e sinergie con altre realtà associative o istituzionali;
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 26 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura di un Segretario, che lo firma insieme al Presidente, tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 27 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 28 - Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 29 - Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

ART. 30 - I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

ART. 31 - Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

TITOLO VI - SCIoglimento DEL CIRCOLO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 33 - Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea dei soci a norma del codice civile e delle vigenti leggi.